

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2587

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro dell'Interno**

(SCOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1990

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990,
n. 413, recante disposizioni urgenti in favore delle comunità
montane

ONOREVOLI SENATORI. - La legge finanziaria 1990 ha previsto per il corrente anno un importo di lire 150 miliardi per il finanziamento della legge 23 marzo 1981, n. 93, in favore della montagna. Parte di questo stanziamento, pari a lire 50.000 milioni, è stata collegata ad accantonamenti di segno negativo e pertanto con le disposizioni sulla finanza locale per l'anno 1990, emanate con il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, si sono resi disponibili soltanto 100 miliardi di lire.

In considerazione dell'avvenuta realizzazione delle entrate corrispondenti al citato accantonamento di segno negativo, il Governo ha ritenuto di emanare, entro il corrente anno, un provvedimento urgente che impegni tale somma per evitare che la stessa vada in economia con il nuovo anno.

* * *

Il decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Gli oneri a carico del bilancio statale derivanti dal decreto sono predeterminati e quindi non è necessario fornire alcun elemento sulla loro quantificazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413, recante disposizioni urgenti in favore delle comunità montane.

Decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

Disposizioni urgenti in favore delle comunità montane

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare gli stanziamenti in bilancio per il corrente anno, finalizzati al sostegno delle comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo della montagna, pari a lire 100.000 milioni per l'anno 1990, iscritta nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è integrata per l'anno 1990 di lire 50.000 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante parziale riduzione dell'accantonamento «Contributi a favore delle comunità montane», iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - SCOTTI - CIRINO
POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI